



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 23/06/2014

Oggetto: Modifiche Regolamento imposta di soggiorno – Approvazione.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventitre** del mese di **giugno**, alle ore **18,25**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed urgente in prima convocazione, convocata dal Sindaco con avvisi del 17/06/2014, Prot. n. **2619**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco	X	
SERRATORE	Barbara Ornella	“	X	
FRIJIA	Giuseppe	“	X	
MAIELLO	Antonio	“		X
PELLEGRINO	Salvatore	“	X	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	“		
DEVITO	Roberto	“	X	
GALATI	Francesco			
SERRAO	Vincenzo	“		X
DE NISI	Immacolata V. za	“		X
SORRENTI	Roberto	“	X	
TOTALI			N° 8	N° 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro.

Il Dr. Roberto DEVITO, – nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 avente per oggetto “ *Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” è stata introdotta, fra l’altro, all’art.4, la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche , di istituire, con delibera di consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14 luglio 2011 di istituzione dell’imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento;
- deliberazione n.3 del 22/06/2012 adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, dal Commissario Prefettizio pro – tempore, dott.ssa Maria Adele Maio, avente ad oggetto: “ *Integrazione e modifica al regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno*”.
- la deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 09/07/2012 con la quale sono state approvate le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, suddivise per tipologia e per categoria per l’anno 2012;
- la deliberazione n. 5 del 13.07.2013, adottata con i poteri del Consiglio Comunale dal Commissario Straordinario pro tempore, avente ad oggetto, “ *Imposta di soggiorno anno 2012. Provvedimenti*”, con la quale, in accoglimento delle richieste degli operatori del settore, in sede di prima applicazione, a modifica della deliberazione sopra richiamata, in uno con il differimento dell’imposta dal 15 luglio al 1° settembre 2012, è stata stabilita la riduzione della misura dell’imposta per le attività alberghiere, rispetto a quella determinata con la deliberazione suddetta, alla metà;
- La deliberazione n.55 del 10/10/2013 avente ad oggetto : “ *Imposta di soggiorno. Determinazione tariffe anno 2013*”.

Visto il vigente Regolamento di disciplina dell’imposta di soggiorno;

Visti, in particolare i seguenti articoli:

- l’ art.4 , punto 2, che prevede che l’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi;
- l’ art.6, punto 1, lettera a) nel quale è prevista l’esonazione dell’imposta per minori entro il 15° anno di età;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire la diffusione di un turismo di tipo “familiare” e la destagionalizzazione dei flussi turistici, modificare gli articoli sopra citati ed, altresì ,integrare l’art.6 del predetto regolamento nel modo qui di seguito indicato (*in neretto sono evidenziate le modifiche apportate*):

-art.4, punto 2: “*l’imposta è applicata fino a 10 pernottamenti consecutivi*”.

-art.6: **ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a) **i minori entro il 18° anno d’età;**

b) *gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esonazione si applica per ogni autista e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.*

- c) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione medica ex L.n.104/1992 e relativo accompagnatore;
- d) gli appartenenti alle Forze di Polizia statale, regionale, provinciale e locale, nonché al Corpo dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.
- e) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali e per finalità di soccorso umanitario.
- f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta gli animatori in servizio presso le strutture ricettive nonché ogni lavoratore dipendente presso le stesse strutture, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
- g) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimento adottato da autorità pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- h) coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive;
- i) i componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati nel comune di Curinga, previa attestazione da parte delle federazioni sportive di appartenenza.**
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. n.46 e 47 del DPR n.445/2000 e successive modificazioni.
- 3. Per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei periodi che vanno dal 1° marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre l'imposta è ridotta del 25 %.**

Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visto l'art.1 comma 169 della Legge 296/2006, secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli dei responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto del parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 8.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Sentita, in merito, la Commissione consiliare competente per la revisione dei regolamenti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'intera delibera comprensiva di tutti gli emendamenti precedentemente approvati;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di modificare il “Regolamento dell'imposta di soggiorno nel comune di Curinga ” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14 luglio 2011 e successivamente modificato con deliberazione n.3 del 22/06/2012 adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, dal Commissario Prefettizio pro – tempore, dott.ssa Maria Adele Maio) apportando le modifiche di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

Di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento avrà efficacia a decorrere dall' 01.01.2014.

Di stabilire che sono fatti salvi i versamenti sin qui dovuti da effettuarsi da parte di ciascun esercente;

Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di legge copia conforme del presente provvedimento.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione e con voti unanimi favorevoli.-

Comune di CURINGA

Provincia di Catanzaro

ALLEGATO "B" alla Delibera di C.C. n. ____ del _____



Comune di CURINGA

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Articolo Denominazione

- 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno
- 2 - Presupposto dell'imposta
- 3 - Soggetti passivi
- 4 - Criteri di applicazione dell'imposta
- 5 - Misura dell'imposta
- 6 – Esenzioni E RIDUZIONI
- 7 - Obblighi di comunicazione
- 8 – Versamenti
- 9- Controllo ed accertamento dell'imposta
- 10- Sanzioni
- 11- Riscossione coattiva
- 12- Rimborsi
- 13-Destinazione del gettito
- 14-Relazione sulla realizzazione degli interventi
- 15-Pubblicità del regolamento e degli atti
- 16 – Tutela dati personali
- 17 - Rinvio a disposizioni di legge
- 18- Contenzioso
- 19- Entrata in vigore
- 20-Disposizioni transitorie

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

1. Il Comune di Curinga istituisce, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23;
2. L'imposta trova applicazione dal 15/07/2012.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Curinga nel periodo 1 marzo - 31 ottobre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto nell'art.20, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione e tipologia delle strutture ricettive situate nel territorio del Comune: a persona, per ogni pernottamento, nelle misure di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'imposta è applicata fino a 10 pernottamenti consecutivi.
3. Ulteriori modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e/o riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, potranno essere disposte sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

Articolo 5

MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è stabilita con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, le residenze turistiche-alberghiere, i villaggi turistici ed i villaggi alberghi la misura dell'imposta è commisurata alla loro classificazione in "stelle". Per le altre strutture (agriturismi, affittacamere ecc.) la misura è definita in maniera unica.

Articolo 6

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il 18° anno d'età;
- b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
- c) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione medica ex L.n.104/1992 e relativo accompagnatore;
- d) gli appartenenti alle Forze di Polizia statale, regionale, provinciale e locale, nonché al Corpo dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.
- e) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali e per finalità di soccorso umanitario.
- f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta gli animatori in servizio presso le strutture ricettive nonché ogni lavoratore dipendente presso le stesse strutture, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
- g) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimento adottato da autorità pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- h) coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive, purché in possesso di un'attestazione scritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovante le ragioni del pernottamento.
- i) i componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati nel Comune di Curinga, previa attestazione da parte delle federazioni sportive di appartenenza.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. n.46 e 47 del DPR n.445/2000 e successive modificazioni.

3. Per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei periodi che vanno dal 1° marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre l'imposta è ridotta del 25%.

Articolo 7

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta.

2. Lo stesso gestore ha l'obbligo di dichiarare al Comune, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, il numero totale dei pernottamenti avvenuti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli non soggetti od esenti ai sensi del presente Regolamento.

3. La dichiarazione resa dal gestore è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo su supporto cartaceo o per via telematica tramite PEC.

Articolo 8

VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'articolo 3 corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il giorno 16 del mese di luglio (per quanto riguarda il periodo d'imposta marzo – giugno) ed entro il giorno 16 del mese di novembre (per quanto concerne il periodo d'imposta luglio –

ottobre).

3. Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.

4. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale : a) su conto corrente postale; b) mediante bonifico bancario; c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Articolo 9

CONTROLLO ED ACCERTAMENTO IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal D. Lgs. 18 dicembre 1997 n.471, 472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n.° 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689.

Articolo 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R.29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

RIMBORSI

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può

essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuarsi alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 2.000,00 la compensazione può essere effettuata solo previa autorizzazione del Responsabile del Settore Tributi.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari od inferiori ad € 15,00.

Articolo 13

DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art.1 dello schema di D.P.R. recante "Regolamento concernente la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art.4, comma 3, del D. Lgs. n.23 del 2011", il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento di interventi di manutenzione, recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione, nonché al finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Articolo 14

RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune redige una relazione da presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera I, dello schema di D.P.R. del 21/10/2011, recante "Regolamento concernente la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n.23 del 2011", sulla realizzazione degli interventi in materia di turismo da finanziare con l'imposta di soggiorno.

2. Copia della relazione di cui al precedente comma deve essere inviata telematicamente all'Osservatorio Nazionale del Turismo istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 15

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto del 1990, n. 241, come sostituito dall'art.5, comma 1, della legge 11/02/2005 n.15, è tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito INTERNET del Comune di Curinga e dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa".

Articolo 16

TUTELA DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n.196 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 17

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, ai decreti legislativi n.471,472,473 del 18/12/1997 ed all'art.1, commi 158-170, della legge del 27/12/2006, n.296.

Articolo 18

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Articolo 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15/07/2012 ed unitamente alla relativa deliberazione viene comunicato, ai sensi dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività .

Articolo 20

DISPOSIZIONE TRANSITORIE

1. Per l'anno 2012 (primo anno di applicazione dell'imposta) il periodo di riferimento ai fini impositivi è stabilito dal 15 luglio al 31 ottobre.

2. In sede di prima applicazione, per il periodo 15 luglio - 31 ottobre 2012, l'imposta di soggiorno verrà corrisposta nella misura della metà delle tariffe stabilite con l'apposita delibera di Giunta Comunale.

ALLEGATO “A”

Modifiche da apportare al Regolamento sull'imposta di soggiorno :

INDICE

Articolo Denominazione

- 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno
- 2 - Presupposto dell'imposta
- 3 - Soggetti passivi
- 4 - Criteri di applicazione dell'imposta
- 5 - Misura dell'imposta
- 6 – Esenzioni **E RIDUZIONI**
- 7 - Obblighi di comunicazione
- 8 – Versamenti
- 9- Controllo ed accertamento dell'imposta
- 10- Sanzioni
- 11- Riscossione coattiva
- 12- Rimborsi
- 13-Destinazione del gettito
- 14-Relazione sulla realizzazione degli interventi
- 15-Pubblicità del regolamento e degli atti
- 16 – Tutela dati personali
- 17 - Rinvio a disposizioni di legge
- 18- Contenzioso
- 19- Entrata in vigore
- 20-Disposizioni transitorie

ARTICOLO 4 CRITERIDI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione e tipologia delle strutture ricettive situate nel territorio del Comune: a persona, per ogni pernottamento, nelle misure di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. **L'imposta è applicata fino a 10 pernottamenti consecutivi.**
3. Ulteriori modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e/o riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, potranno essere disposte sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

Articolo 5

MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è stabilita con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, le residenze turistiche-alberghiere, i villaggi turistici ed i villaggi alberghi la misura dell'imposta è commisurata alla loro classificazione in “stelle”. Per le altre strutture (agriturismi, affittacamere ecc.) la misura è definita in maniera unica.

Articolo 6

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il 18° anno d'età;
- b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
- c) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione medica ex L.n.104/1992 e relativo accompagnatore;
- d) gli appartenenti alle Forze di Polizia statale, regionale, provinciale e locale, nonché al Corpo dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.
- e) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali e per finalità di soccorso umanitario.
- f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta gli animatori in servizio presso le strutture ricettive nonché ogni lavoratore dipendente presso le stesse strutture, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
- g) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimento adottato da autorità pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- h) coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive, purché in possesso di un'attestazione scritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovante le ragioni del pernottamento.
- i) i componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati nel Comune di Curinga, previa attestazione da parte delle federazioni sportive di appartenenza.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura recettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. n.46 e 47 del DPR n.445/2000 e successive modificazioni.

3. Per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei periodi che vanno dal 1° marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre l'imposta è ridotta del 25%.

<p><i>D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49</i></p> <p>UFFICIO AMMINISTRATIVO</p> <p><i>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</i></p> <p><i>Il Responsabile dell'Area</i></p>	<p><i>D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153</i></p> <p><i>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</i></p> <p><i>Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.</i></p> <p><i>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</i></p>
---	---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente

F.to : Dott. Roberto DEVITO

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Paolo Lo Moro

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data odierna, all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga ,lì 25/06/2014

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, lì 25/06/2014

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Paolo Lo Moro

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Curinga, lì

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo Lo Moro